

GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI
PER LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI
PER LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Angelo Musciagna

2009 ENEA
Ente per le Nuove tecnologie
l'Energia e l'Ambiente

Lungotevere Thaon di Revel, 76
00196 Roma

ISBN 978-88-8286-200-8



GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI PER LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ANGELO MUSCIAGNA

INDICE

1) PREMESSA	7
2) LE NORME GIURIDICHE	9
3) ESEMPI DI NORME GIURIDICHE AMBIENTALI	15
4) I TEMI AMBIENTALI FONDAMENTALI	39
5) GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI PRINCIPALI	41

1) PREMESSA

Gli antichi romani, che ci hanno lasciato in eredità le fonti del diritto, avevano un'espressione particolare "*ignorantia legis non excusat*", che significa letteralmente "*l'ignoranza della legge non scusa*" e sta a significare l'obbligo di osservare una legge, una volta emanata, anche se non la conosciamo. Noi oggi diciamo che "**la legge non ammette ignoranza**". È pertanto necessario conoscere le leggi per poterle osservare e così evitare le sanzioni che esse prevedono per chi le trasgredisce. Questo lavoro propone una serie di adempimenti normativi ambientali, che più facilmente riguardano la piccola e media impresa, si consulta agevolmente e permette di colmare la lacuna della conoscenza della legislazione ambientale.

Nella prima parte del testo viene illustrata la tipologia delle leggi nazionali e comunitarie, arricchita con degli esempi che permettono di prendere confidenza con lo strumento legislativo. **Nella seconda parte vengono illustrati i principali adempimenti normativi ambientali divisi per temi.** Gli adempimenti indicati sono quelli principali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, escludendo quella regionale. Sono esclusi temi specifici come il rischio di incidente rilevante, i gas tossici, ecc.

Nel caso in cui la normativa preveda una comunicazione da parte del titolare dell'impresa, per esempio nel caso in cui si debba chiedere un'autorizzazione, è indicato il modulo da utilizzare, facilmente reperibile su internet.

Questo lavoro è anche un punto di partenza per avere in azienda una raccolta degli adempimenti normativi ambientali, da aggiornare man mano, utilizzando i siti web specializzati in questo campo. La conoscenza delle norme permetterà di osservarle, evitando le sanzioni amministrative e penali previste, alle volte anche molto severe in campo ambientale.

Gli adempimenti normativi ambientali indicati nel testo sono aggiornati a dicembre 2008.

L'autore, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, declina ogni responsabilità per eventuali errori, imprecisioni od omissioni presenti nel testo riportato. L'unica fonte alla quale riferirsi è la Gazzetta Ufficiale.

2) LE NORME GIURIDICHE

Le **norme hanno lo scopo di** regolare il comportamento dei singoli appartenenti allo stesso gruppo, per assicurarne la sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. Ci sono vari tipi di norme giuridiche:

- **nazionali:**

- a) la legge (l),
- b) il decreto legge (dl),
- c) il decreto legislativo (dlgs),
- d) il decreto ministeriale(dm),
- e) il decreto del Presidente della Repubblica (dpR),
- f) il Testo Unico (TU),

- **regionali:**

- g) la legge regionale è l'atto normativo posto in essere dal Consiglio Regionale e vale solo per una singola regione di uno stato. È prevista dall'art. 117 della Costituzione¹ ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria;

- **provinciali:**

- h) la legge provinciale, costituisce una particolarità nel sistema normativo italiano; infatti, soltanto due province, Trento e Bolzano, hanno potestà legislativa, nelle materie indicate nello Statuto del Trentino Alto Adige e nei limiti dei principi della legge dello Stato; la legge provinciale ha efficacia nel territorio della Provincia, è una legge a tutti gli effetti e può essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale;

- **europee:**

- l) la Direttiva Europea (DE),
- m) Il Regolamento Europeo (RE).

¹ L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.

A) LA LEGGE

La legge in senso giuridico è l'atto normativo con il quale si intende regolare il comportamento di persone, riunite in una società, di modo da orientarne la condotta. Ciò non si limita al caso più noto, che è quello della "legge dello stato", ma vale anche per qualsiasi campo dell'attività umana nel quale uno o più uomini abbiano inteso dotare sé stessi e gli altri di regole certe. Il complesso delle leggi l'ordinamento giuridico o diritto positivo.

B) IL DECRETO LEGGE

Il **decreto legge** (abbreviato con **d.l.**) è un **atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo**, ai sensi dell'art. 77² della Costituzione della Repubblica italiana.

Caratteristiche. Il decreto legge è un atto con forza di legge che può essere adottato dal governo (cioè dal Consiglio dei Ministri) in casi **straordinari di necessità e urgenza**. La necessità e l'urgenza possono riferirsi tanto al provvedere (cioè alle disposizioni in esso contenute), quanto al provvedimento (nel suo complesso). È la legge 400/1988 (prima era disciplinata dalla legge 100/1926), nel prescrivere che i d.l. devono contenere misure di immediata applicazione, non esclude che il provvedimento sia di per sé capace di risolvere il caso di necessità ed urgenza per cui è stato adottato.

Presupposti. La straordinarietà dello strumento normativo si riconduce alla deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, sia pure per un periodo di tempo limitato (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa. La Corte Costituzionale considera un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza.

Materie. Il decreto legge è un atto normativo di competenza generale, ma non può essere adottato nelle materie coperte da **riserva di legge ordinaria**, cioè nelle materie che la Costituzione espressamente riserva alla disciplina con legge delle Camere, come, ad esempio, la legge di delega, che dunque non può essere conferita con d.l.

Efficacia nel tempo. Il d.l. è un *provvedimento provvisorio* con forza di legge, che entra in vigore immediatamente, il giorno stesso (o il giorno successivo) della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia, se **non** viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente: è come se non fosse mai esistito. A tal fine, il governo, il giorno stesso dell'adozione, deve presentare il d.l. alle Camere per la conversione in legge, che avviene con la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa (come tale va autorizzato dal Presidente della Repubblica).

La discussione in assemblea deve obbligatoriamente cominciare entro cinque giorni e, come spesso accade, la legge di conversione può apportare **emendamenti**, cioè modifiche, al testo dell'originario d.l., che avranno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

² Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Applicazioni. La sussistenza dei presupposti (casi straordinari di necessità ed urgenza) è rimessa alla valutazione discrezionale dallo stesso Governo, che peraltro ne assume la responsabilità. Tuttavia la Corte costituzionale ammette la possibilità di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei d.l. adottati in **evidente carenza** dei presupposti medesimi.

C) IL DECRETO LEGISLATIVO

Con la locuzione decreto legislativo (abbreviato con d.lgs.) o decreto delegato si intende nel diritto costituzionale italiano **un atto normativo avente forza di legge emanato dal governo su delega del Parlamento**. La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76³ della Costituzione ed è un mezzo con il quale le camere decidono di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro la quale il governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma vincola a rispettare una certa materia. La cosiddetta *legge delega* (approvata dalle camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non può più legiferare.

Il procedimento di formazione. Il procedimento di formazione del decreto legislativo è disciplinato dall'art.14 della legge n. 400 del 1988, che configura il governo come soggetto competente ad adottare l'atto. Il decreto va deliberato entro il termine fissato dalla legge di delega, e va presentato al presidente della Repubblica almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine, il quale provvederà poi all'emanazione.

D) IL DECRETO MINISTERIALE

Un **decreto ministeriale**, nell'ordinamento italiano, è **un atto amministrativo emesso da un ministro** nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero; **non ha forza di legge** e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento.

Caratteristiche. Il decreto ministeriale è di solito generale ed astratto, in quanto pone norme tecniche di dettaglio, o generiche ma relative ad uno specifico argomento, finalizzate all'attuazione di una data norma di legge. Quando la legge lo prevede, se un decreto richiede la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di **decreto interministeriale**, avente il medesimo valore normativo regolamentare.

Materie oggetto di decretazione ministeriale possono essere, ad esempio, la nomina di dirigenti ministeriali o di enti pubblici, la predisposizione di un regolamento sanitario, modifiche ed integrazioni di dettaglio in materia di economia e finanza pubbliche, la classificazione di determinati beni o prodotti, l'organizzazione amministrativa, e così via.

³ Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

E) IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'ordinamento italiano il **decreto del presidente della Repubblica** (in sigla d.p.R.) è un **atto del presidente della Repubblica**. Secondo la classificazione di Martines, si ritiene che rientri tra gli atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi, in quanto la decisione viene presa unicamente dal Governo e il Presidente si limita a darvi una veste di Decreto Presidenziale (verrà quindi, come tutti gli atti del Presidente della Repubblica, controfirmato dai ministri competenti). Nella forma del d.p.R. vengono emanati:

1. i decreti legge;
2. i decreti legislativi;
3. i testi unici, provvedimenti che raccolgono, armonizzano e coordinano le leggi e i regolamenti via via intervenuti a disciplinare una data materia;
4. altri atti propri del governo a contenuto normativo o amministrativo.

F) IL TESTO UNICO

Nel diritto italiano per **testo unico** si intende **una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia**, che veniva **approvato** con decreto del Presidente della Repubblica (**d.P.R.**), sino al 1988, ma dopo la legge n° 400 del 1988, **con Decreto legislativo**, e sempre previa legge di delegazione. Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, portavano all'interprete scarsa chiarezza di applicazione; nella fattispecie, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e\o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc. **Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale - spesso definito "codice" poiché generalmente manca della necessaria sistematicità - tutta la regolamentazione su una materia, evitando così al destinatario** (avvocato, giudice, ingegnere, pubblico funzionario o cittadino), **la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema legislativo**. La corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, ha affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio decreto legislativo, che ha quindi forza di legge.

G) LA LEGGE REGIONALE

La legge regionale è l'atto normativo posto in essere dal Consiglio Regionale e vale solo per una singola regione di uno stato. È prevista dall'art. art. 117 della Costituzione⁴ ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria.

H) LA LEGGE PROVINCIALE

“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.” (Art. 1 Comma 4 della legge 142/1990) La legge provinciale, costituisce una particolarità nel sistema normativo italiano; infatti, soltanto due province, Trento e Bolzano, hanno potestà legislativa, nelle materie indicate nello Statuto del Trentino Alto Adige e nei limiti dei principi della legge dello Stato; la legge provinciale ha

⁴ L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.

efficacia nel territorio della Provincia, è una legge a tutti gli effetti e può essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale.

I) LA DIRETTIVA EUROPEA

La **Direttiva dell'Unione Europea** è uno degli atti che il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione adottano per l'assolvimento dei loro compiti, come previsti dal Trattato che istituisce la Comunità Europea. "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi." (art. 249 TCE, 3° comma)

L'elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece generale. Il fine principale di questa fonte di diritto comunitario è l'avvicinamento di istituti giuridici di date materie tra gli Stati dell'Unione, pertanto il più delle volte hanno soggetti limitati.

La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta: pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (**obbligo di risultato**). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise) le direttive sono direttamente efficaci cioè autoapplicative.

L'efficacia diretta di una direttiva inattuata è solo **verticale** cioè può essere fatta valere solo nei confronti degli organi statali (in quanto responsabili dell'inadempimento). Si tratta dunque di una sanzione a carico dello stato che non può più pretendere l'adempimento di un dovere imposto ai singoli che sia in contrasto con tale atto.

L'efficacia orizzontale, la capacità di agire in giudizio contro soggetti privati che non rispettano gli obblighi loro posti dalla direttiva inattuata, è invece negata. Con la Costituzione Europea le direttive comunitarie prenderebbero il nome di *legge quadro europea*

L) IL REGOLAMENTO EUROPEO

Il **regolamento dell'Unione Europea** è un atto comunitario così descritto: "**Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**" (art. 249 TCE, 2° comma)

Sono atti di natura normativa di portata generale, ovvero diretti a tutti gli stati membri. Sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, trasformando un atto squisitamente comunitario come atto recepito interamente.

L'iter legislativo

Sul piano formale, i regolamenti devono essere motivati e far riferimento a proposte e pareri previsti obbligatoriamente, dopodiché devono essere firmati dal Presidente del Parlamento Europeo e dal Presidente del Consiglio dell'Unione europea, ovvero solo da quest'ultimo se è approvato esclusivamente dal Consiglio, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, prima di entrare in vigore 20 giorni dopo. **Con la Costituzione Europea i regolamenti comunitari prenderebbero il nome di legge europea.**

3) ESEMPI DI NORME GIURIDICHE AMBIENTALI

A) LA LEGGE

La legge in senso giuridico è l'atto normativo con il quale si intende regolare il comportamento di persone, riunite in una società, di modo da orientarne la condotta.

LA NORMA

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

(pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992) (aggiornata con le modifiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510)

IL CONTENUTO

Questa legge non limita la sua azione alla sola messa al bando dell'amianto, ma affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: la tutela contrattuale dei lavoratori, i limiti ed il controllo delle emissioni, l'imballaggio, l'etichettatura e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate dalla dismissione dell'amianto.

LA STRUTTURA

Capo I - Disposizioni Generali (Finalità, Definizioni, Valori limite della concentrazione delle fibre)

Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione (Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, Compiti della commissione, Norme di attuazione, Conferenza nazionale)

Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute (Classificazione, imballaggio, etichettatura; Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica; Piani regionali e delle province autonome; Risanamento della miniera di Balangero; Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)

Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori (Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)

Capo V - Sostegno alle imprese (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva)

Capo VI - Sanzioni

Capo VII - Disposizioni finanziarie

Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2)

GLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI

Art. 1 Finalità

1. **La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono** e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. **A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto** ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.		Legge 257/1992 articolo 1 Comma 2

LE SANZIONI

Art. 2 – Sanzioni

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica **la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni**. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica **la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni**. 4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica **la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni**. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

B) IL DECRETO LEGGE

Il **decreto legge** (abbreviato con **d.l.**) è un **atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo**, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana.

Presupposti. La straordinarietà dello strumento normativo si riconduce alla deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, sia pure per un periodo di tempo limitato (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa. La Corte Costituzionale considera un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza.

Materie. Quelle che la Costituzione espressamente riserva alla disciplina con legge delle Camere, come, ad esempio, la legge di delega, che dunque non può essere conferita con d.l.

Efficacia nel tempo Il d.l. è un *provvedimento provvisorio* con forza di legge, che entra in vigore immediatamente, il giorno stesso (o il giorno successivo) della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia, se **non** viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente (*ex tunc*): è come se non fosse mai esistito.

LA NORMA

Decreto legge n. 500/99

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

(GU n. 305 del 30-12-1999)

IL CONTENUTO

Art. 1. 1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.

Art. 2. 1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale di interesse nazionale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

C) IL DECRETO LEGISLATIVO

Con la locuzione decreto legislativo (abbreviato con d.lgs.) o decreto delegato si intende nel diritto costituzionale italiano **un atto normativo avente forza di legge emanato dal governo su delega del Parlamento.**

LA NORMA

D. lgs. 152/2006

Norme in materia ambientale

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)

IL CONTENUTO

Al fine di spiegare l'importanza di questo decreto, che modifica gran parte della normativa precedente sulla tutela dell'ambiente, se ne riportano i primi tre articoli, che ne descrivono la struttura:

- l'articolo 1, che ne definisce il campo di applicazione, descrive le sei parti che lo compongono;
- l'articolo 2, che ne spiega le finalità;
- l'articolo 3, che annuncia i provvedimenti da emanare.

Art. 1 (ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) nella parte terza, **la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;**
- c) nella parte quarta, **la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;**
- d) nella parte quinta, **la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;**
- e) nella parte sesta, **la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.**

Art. 2 (finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3 (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.

2. **Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel **Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA)**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla **modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di **un gruppo di dieci esperti nominati**, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

D) IL DECRETO MINISTERIALE

Un **decreto ministeriale**, nell'ordinamento italiano, è un **atto amministrativo emesso da un ministro** nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero; **non ha forza di legge** e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento.

LA NORMA

Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato sulla G.U. n° 109 del 13 maggio 1998) (aggiornato con le modifiche disposte dalla direttiva ministeriale 9 aprile 2002)

IL CONTENUTO

Dal momento che gli articoli di questo decreto ministeriale sono soltanto cinque, si riporta integralmente.

MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITA' E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1 - 1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Art. 2 - 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "C".

Art. 3 - 1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4 - 1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Art. 5 - 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. **È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Roma, 1 aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente RONCHI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro della sanità BINDI Il Ministro dei trasporti e della navigazione BURLANDO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26

ALLEGATI

Allegato A: FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Allegato B: FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

Allegato C: DESCRIZIONE TECNICA

Allegato D: CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

Allegato E: ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

E) IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'ordinamento italiano il **decreto del presidente della Repubblica** (in sigla d.p.R.) è un **atto del presidente della Repubblica**; come tutti gli atti del Presidente della Repubblica, viene controfirmato dai ministri competenti). Nella forma del d.p.R. vengono emanati:

1. i decreti legge;
2. i decreti legislativi;
3. i testi unici, provvedimenti che raccolgono, armonizzano e coordinano le leggi e i regolamenti via via intervenuti a disciplinare una data materia;
4. altri atti propri del governo a contenuto normativo o amministrativo.

LA NORMA

Decreto Presidente Repubblica n° 216 del 24/05/1988

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/ PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .(pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 143 del 20/06/1988)

IL CONTENUTO

Anche in questo caso gli articoli di questo decreto ministeriale sono pochi, per cui si riporta integralmente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 , concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli

Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 ;
Emana il seguente decreto:

Art. 1. Campo di applicazione. -

1. Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.

Art. 2. Esclusione dal campo di applicazione. -

1. Le norme del presente decreto non si applicano:

- a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;
- b) all'esportazione verso i Paesi terzi;
- c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;
- d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3. Adeguamenti tecnici. -

1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

Art. 4. Immissione sul mercato. -

1. **È vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.**

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla

data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.

3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, è consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro

preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.

4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e

dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.

5. È vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma

2, non destinati all'eliminazione.

Art. 5. Censimento. -

1. **Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.**

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le **modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce** di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare **la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.**

4. **Le regioni e le province autonome attuano il censimento**, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

Art. 6. Etichettatura. -

1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.

Art. 7. Controllo delle regioni. -

1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicità delle verifiche che il detentore è tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché del corretto smaltimento degli stessi.

Art. 8. Sanzioni. -

1. Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

ALLEGATO

1. Divieti

Difenili policlorurati (PCB) ad eccezione dei difenili mono e diclorurati;

Tifenili policlorurati (PCT)

Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo [0,01]0,005% in peso.

2. Deroghe

In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4:

Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori resistenze ed induttanze;

Grandi condensatori: (³ 1 Kg. di peso totale);

Piccoli condensatori: (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di defenili pentaclorurati o di defenili maggiormente clorurati);

Fluidi termoconvettori: negli impianti caloriferi a sistema chiuso;

Fluidi idraulici: per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.

F) IL TESTO UNICO

Nel diritto italiano per testo unico si intende una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia, che viene approvato con Decreto legislativo, e sempre previa legge di delegazione.

LA NORMA

D. lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL CONTENUTO

Il decreto norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- individua gli obblighi di datori di lavoro e dirigenti, nonché gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione;
- definisce l'oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio;
- ribadisce l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
- stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi;
- definisce le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- sancisce il nuovo apparato sanzionatorio.

Per comprendere la logica di questo testo unico, è bene capirne innanzitutto le finalità, riportate nell'articolo 1.

Art. 1. Finalità

1. **Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,** mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, **le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,** fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

G) LA LEGGE REGIONALE

La legge regionale è l'atto normativo posto in essere dal Consiglio Regionale e vale solo per una singola regione di uno stato. È prevista dall'art. art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria;

LA NORMA

L.R. 24 aprile 1995, n. 50

Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento

IL CONTENUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico, considerate insediamenti civili o produttivi in base alle norme vigenti in attuazione dell'art. 4, n. 1, lett. e) della *legge 10 maggio 1976, n. 319*;
- b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento;
- c) lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- d) il regime sanzionatorio.

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, limitatamente agli articoli 5-bis, 8, 11 comma 2-bis, 14-bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:

- a) di consistenza fino a 10 unità di bestiame adulto (U.B.A.);
- b) di consistenza fino a 20 unità di bestiame adulto (U.B.A.) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale, purché gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno.

Ai fini della conversione dei capi allevati in unità di bestiame adulto (U.B.A.) si fa riferimento alla tabella fissata dal regolamento (CE) n. 950/97 del 20 maggio 1997

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per effluenti di allevamento si intendono:

- a) il liquame, definito come il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici.....

2. Ai fini della presente legge, inoltre, si intendono:

- a) per spandimento dei liquami la forma di scarico consistente nella loro applicazione al suolo mediante aspersione, irrorazione, distribuzione superficiale ed interrimento negli strati superficiali;
- b) per suolo adibito ad uso agricolo, qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale, nonché le superfici assoggettate a ritiro temporaneo dalla produzione ai sensi delle disposizioni comunitarie;

TITOLO II

Disciplina dell'autorizzazione allo spandimento

Art. 3

Autorizzazione allo spandimento.

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge è attribuita alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.
2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo spandimento.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere:
 - a) l'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della potenzialità dell'allevamento e dei quantitativi di liquami o di altri effluenti di allevamento prodotti;
 - b) l'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei liquami, con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede la disponibilità;
 - c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attività, ciclo produttivo, consistenza del bestiame mediamente allevato, tipo di alimentazione e i consumi idrici dell'allevamento, nonché la tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento e le modalità di utilizzazione degli stessi sui terreni effettivamente disponibili;
 - d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei terreni su cui effettuare lo spandimento.
4. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità e dei quantitativi di liquami di cui alla lettera a) del comma 3.
5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, può essere corredata dal piano di utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto.

Art. 4

Rilascio dell'autorizzazione

1. La Provincia rilascia l'autorizzazione con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando la conformità dell'attività di spandimento rispetto ai carichi massimi ammissibili di liquame, stabiliti dalle norme regionali, in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei terreni a disposizione del richiedente.
2. L'autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a garantire un utilizzo agronomico dei liquami. In particolare la Provincia, sulla base degli elaborati tecnici presentati, prescrive espressamente tutte quelle modalità di spandimento e il rispetto delle condizioni che il titolare dell'allevamento è obbligato ad osservare.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento dell'istruttoria dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. La Provincia provvede alla loro determinazione ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della *legge 10 maggio 1976, n. 319* e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Provincia è tenuta a inviare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'esercizio delle previste attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.

Art. 6

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve prevedere espressamente la propria durata che è stabilita in relazione all'allegato tecnico a corredo della domanda e non può comunque superare i cinque anni.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 3.
3. Nelle domande di rinnovo, qualora non siano intervenute modificazioni nella consistenza dell'allevamento, nelle superfici dei terreni disponibili per lo spandimento e nei piani colturali, il titolare dell'autorizzazione può presentare, in sostituzione della documentazione di rito, una

dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 4 della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, in cui attesti la permanenza di tutte le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione precedente.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione è disposto con provvedimento espresso, entro sessanta giorni.

Art. 7

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nell'autorizzazione, la Provincia ne sospende l'efficacia, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la Provincia revoca l'autorizzazione.

2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 l'autorizzazione è immediatamente revocata.

Art. 8

Controlli

1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi delle strutture competenti ai sensi dell'art. 02, comma 2 del *decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito in legge con modificazioni dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*.

2. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a conservare i documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento e a consentire l'accesso ai luoghi nonché a fornire i dati, i documenti e le informazioni richieste dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

Art. 9

Efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge costituisce autorizzazione allo scarico sul suolo ovvero allo spandimento dei liquami delle imprese agricole, insediamenti civili e produttivi, ai sensi e per gli effetti della *legge 10 maggio 1976, n. 319* e della *L.R. 29 gennaio 1983, n. 7* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Registro delle utilizzazioni

1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico, ad esclusione dei soggetti di cui agli artt. 5 e 5-bis, devono tenere un "Registro delle utilizzazioni del liquame" sul quale annotare tutti i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti dello spandimento ⁽⁶⁾.

2. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame", composto da fogli numerati e vidimati dall'autorità preposta ai controlli, deve essere aggiornato con l'indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonnellate, il sito dello spandimento, individuato come nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione, nonché le modalità di distribuzione del materiale.

3. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame" deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per un periodo di cinque anni dopo l'ultima annotazione.

TITOLO III

Disciplina dello spandimento dei liquami sul suolo

Art. 11

Disciplina dello spandimento ed individuazione di zone a diversa capacità recettiva del liquame

1. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato solo sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomici secondo le modalità definite dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto di cui all'art. 8 della *legge n. 319 del 1976* e alla *L.R. 1° febbraio 1983, n. 9* e nelle zone individuate dal medesimo Piano.

TITOLO IV

Stoccaggio degli effluenti di allevamento

Art. 12

Disciplina e autorizzazioni

1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici e delle altre acque reflue sono disciplinati e autorizzati ai sensi della normativa prevista dal *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Stoccaggio dei liquami zootecnici

1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.

2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali devono conformarsi i suddetti contenitori.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 15

Sanzioni amministrative

1. Chiunque contravviene alle disposizioni relative all'accesso ai luoghi e alla disponibilità di dati e informazioni, di cui all'art. 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 Euro a 516 Euro ⁽¹⁰⁾.

2. Chiunque ometta la tenuta del registro delle utilizzazioni del liquame di cui all'art. 10, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro ⁽¹¹⁾.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami di cui all'art. 11, commi 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 5.164 Euro ⁽¹²⁾.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 Euro a 10.329 Euro ⁽¹³⁾.

4-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2-bis e all'art. 14-bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 Euro ⁽¹⁴⁾.

4-ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro ⁽¹⁵⁾.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

Norme transitorie

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico, rilasciate ai sensi della *legge 10 maggio 1976, n. 319* o della *L.R. 29 gennaio 1983, n. 7*, presentano domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Titolo II, nei termini di cui al comma 2, indicando gli estremi della precedente autorizzazione e di tutti i provvedimenti ad essa connessi.

.....

H) LA LEGGE PROVINCIALE

“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.” (Art. 1 Comma 4 della legge 142/1990) La legge provinciale, costituisce una particolarità nel sistema normativo italiano; infatti, soltanto due province, Trento e Bolzano, hanno potestà legislativa, nelle materie indicate nello Statuto del Trentino Alto Adige e nei limiti dei principi della legge dello Stato; la legge provinciale ha efficacia nel territorio della Provincia, è una legge a tutti gli effetti e può essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale.

LA NORMA

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1976 n 18

Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali

IL CONTENUTO

Capo I

Disposizioni in materia di opere e polizia idraulica

Art. 1

Questa legge disciplina l’esercizio da parte della Provincia delle funzioni che riguardano la titolarità del demanio idrico provinciale. Le attività e gli interventi disciplinati da questa legge sono svolti in armonia con quanto previsto dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 dello Statuto speciale.....

Art. 1 bis

1. La Provincia provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco delle acque pubbliche previsto dall’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).....

Art. 2

omissis (5)

Art. 2 bis

Con effetto dal 1° luglio 1981 i consorzi di manutenzione delle opere idrauliche di competenza provinciale saranno sciolti.

Con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro trenta giorni dalla data dello scioglimento sono trasferiti al patrimonio della Provincia i beni immobili di proprietà dei consorzi di cui al comma precedente.

Il decreto di cui al precedente comma costituisce titolo per l’intavolazione e la voltura catastale della proprietà dei beni immobili a nome della Provincia.

L’intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta provinciale (6).

Art. 3

Ai servizi delle acque pubbliche spettano i compiti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche ed alla polizia idraulica per quanto riguarda:

a) le seguenti aste fluviali:

- 1) torrente Avisio: dalla confluenza con il rio Antermont all'Adige;
- 2) torrente Cison: dal ponte della strada statale a Siror al confine di provincia;

.....
b) i corsi d'acqua naturali esistenti entro i confini dei comprensori di bonifica di prima categoria;

c) i seguenti laghi: di Levico, di Caldonazzo, di Canzolino, di Lona e Lases, di S. Colomba, della Serraiia, delle Piazze, Santo, i due di Lamar, di Toblino, di S. Massenza, di Terlago, di Cavedine, di Molveno, di Tenno, di Lavarone, di Lagolo, di Ledro, di Cei, di Idro per la parte di competenza provinciale; nonché i laghi e i bacini regolati artificialmente, per quanto attiene al demanio della Provincia;

c bis) fiume Adige e lago di Garda per la parte di competenza provinciale, ai sensi del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica).....

Art. 4

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale:

- a) i ghiacciai;
- b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze;
- c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze....

Art. 5

1. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto, indipendentemente dalle risultanze catastali...

Art. 6

A modifica di quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 95 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, i proprietari di beni confinanti con corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costituzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.

In caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, nonché, eventualmente, le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge (11).

Art. 7

Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci.

Art. 8

1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale....

Art. 9

Ferme le disposizioni contenute nei precedenti articoli, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di opere idrauliche e polizia idraulica nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma sono esercitate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.

Art. 10

Al fine di prevenire danni al demanio idrico provinciale, è fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo ed uso di chiedere alla Giunta provinciale l'autorizzazione ad effettuare lo scarico, ogni qualvolta questo si rendesse necessario. In sede di rilascio dell'autorizzazione potranno essere stabilite le modalità ritenute opportune.

Resta fermo il disposto dell'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 11

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti e simili;
- b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in mancanza di concessione ai fini idraulici; il trasgressore è tenuto anche al pagamento dell'importo del canone demaniale che sarebbe dovuto per il materiale estratto sulla base di una regolare concessione;
- c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale depositato o movimentato sul demanio idrico;
- d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato, depositato o movimentato nella fascia di rispetto dei corpi idrici, in mancanza di autorizzazione ai fini idraulici;
- e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il transito e la sosta non autorizzati sul demanio idrico;
- f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la rimozione o l'alterazione dei termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, delle segnaletiche e delle barriere di chiusura;
- g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la mancata osservanza delle prescrizioni generali o speciali delle concessioni e delle autorizzazioni idrauliche, nonché per l'inottemperanza agli ordini degli organi competenti in materia di polizia idraulica;
- h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per qualsiasi altra violazione di questa legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di demanio idrico.

4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) (17).

Art. 12 - Art. 14

omissis (18)

Art. 15

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il trasgressore, l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere ordinata con decorrenza immediata.

Capo II

Disposizioni in materia di acque pubbliche (20)

Art. 16 bis

1. I prelievi di acque pubbliche temporanei, attuati con mezzi provvisori, per lo spegnimento di incendi o per l'espletamento di esercitazioni antincendio non sono soggetti a concessione o ad autorizzazione di derivazione d'acqua.

Capo III

Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico (32)

Art. 17 bis

1. Questo capo disciplina le opere di sbarramento, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, anche realizzati fuori alveo - di seguito denominati "opere di ritenuta" - nonché le modifiche delle opere di ritenuta che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario....

Art. 17 octies

1. Per la violazione delle disposizioni di questo capo, con regolamento di esecuzione sono stabilite apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro ad un importo massimo di 12.000 euro.
2. Il regolamento individua inoltre le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di dighe o, nel caso di opera di ritenuta di competenza comunale, al competente organo del comune. Il proprietario e il gestore sono responsabili in solido delle violazioni commesse.
4. La vigilanza sull'applicazione di questo capo è affidata al servizio provinciale competente in materia di dighe e, limitatamente alle opere di ritenuta di competenza comunale, al comune (39).

Capo IV

Disposizioni finanziarie (40)

Art. 18

Per l'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo dei fondi stanziati annualmente nel bilancio della Provincia in base alle vigenti disposizioni di spesa.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

I) LA DIRETTIVA EUROPEA

La **Direttiva dell'Unione Europea** è uno degli atti che il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione adottano per l'assolvimento dei loro compiti, come previsti dal Trattato che istituisce la Comunità Europea. "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi." (art. 249 TCE, 3° comma)

LA NORMA

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (in GUCE n. L 377 del 31/12/1991)

IL CONTENUTO

Questa direttiva europea contiene dodici articoli, tre allegati e i metodi di prova. Si riporta integralmente, con eccezione dei contenuti degli allegati, per far familiarizzare il lettore con questo tipo di norma

Articolo 1

1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.
2. Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/CEE riguarda i rifiuti pericolosi.
3. Le definizioni di "rifiuto" e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/CEE.
4. Ai fini della presente direttiva, si intende per "rifiuti pericolosi":
 - i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precisato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;
 - qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.
5. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta, al massimo entro la fine del 1992, norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
3. In deroga al paragrafo 2, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri

lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

4. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, occorre effettuarne la separazione, se l'operazione è tecnicamente e economicamente fattibile ed eventualmente per soddisfare l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:

- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.

4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 4

1. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi.

2. L'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

3. Il registro di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE deve essere conservato per almeno 3 anni, tranne nel caso di stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi i quali devono tenere detto registro per almeno 12 mesi. I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità competenti o di un precedente detentore.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto effettuati in base all'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE riguardano in particolare l'origine e la destinazione di detti rifiuti.

3. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (2).

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 7

Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

Articolo 8

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e in base ad un questionario elaborato conformemente a detto articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Oltre alla relazione di sintesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

3. Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo,
- sistema di trattamento dei rifiuti,
- tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.

La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, nonché per procedere alla revisione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La direttiva 78/319/CEE è abrogata il 12 dicembre 1993.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti(*) (i rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido di solido o di fango)

ALLEGATO II

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato i.b quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato iii (*)

ALLEGATO III

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

L) IL REGOLAMENTO EUROPEO

Il regolamento dell'Unione Europea è un atto comunitario così descritto: **“Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”** (art. 249 TCE, 2ndo comma)

LA NORMA

Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio n. 2037 del 29.6.2000 Sostanze che riducono lo strato di ozono.

IL CONTENUTO

Questa norma riguarda la gestione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, dalla produzione alla distruzione, come dice molto chiaramente l'articolo 1..

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze. Il presente regolamento si applica inoltre alla produzione, importazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze di cui all'allegato II.

LA STRUTTURA

Questo Regolamento Europeo è diviso in sei capitoli:

1. disposizioni introduttive,
2. programma di eliminazione graduale (Controllo della produzione delle sostanze controllate e dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate, dell'uso degli idroclorofluoro-carburi),
3. commercializzazione,
4. controllo delle emissioni,
5. comitato, comunicazione dei dati, ispezione e sanzioni,
6. sostanze nuove,
7. disposizioni finali (abrogazioni ed entrata in vigore).

5) I TEMI AMBIENTALI FONDAMENTALI

Si possono considerare due aspetti fondamentali di cui si occupa la normativa ambientale:

- **la tutela dell'ambiente** (edilizia e urbanistica 4) ovvero il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle **risorse naturali**, (energia 5)
- **la salute del lavoratore** cioè la tutela della salute e della **sicurezza** (10) nei luoghi di lavoro.

Vediamo dunque quali sono questi temi con l'aiuto di due norme ambientali importantissime:

- il DLgs n. 152/2006 – Norme in materia ambientale,
- il DLgs 81/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152 "Norme in materia ambientale"

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella **parte seconda**, le procedure per la **valutazione ambientale** strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) nella **parte terza**, la difesa del **suolo** (12) e la lotta alla desertificazione, la tutela delle **acque** (1) dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) nella **parte quarta**, la gestione dei **rifiuti** (8) e la bonifica dei siti contaminati;
- d) nella **parte quinta**, la tutela dell'**aria** (3) e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) nella **parte sesta**, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Art. 2 (finalità)

1. **Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana**, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di **salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Struttura del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Protezione da agenti fisici:

- **rumore**, (9)
- vibrazioni,
- campi elettromagnetici,
- radiazioni ottiche artificiali.

Protezione da **sostanze pericolose** (11):

- agenti chimici,
- agenti cancerogeni e mutageni,
- **amianto**.(2)

Protezione da agenti biologici.

Protezione da atmosfere esplosive

IN CONCLUSIONE

Tornando ora alle due norme ambientali citate:

- il DLgs n. 152/2006 – Norme in materia ambientale,
- il DLgs 81/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

possiamo ricavare i temi principali della normativa ambientale per la PMI:

- **acqua** (1),
- **amianto**.(2)
- **aria** (3),
- **ambiente** (edilizia e urbanistica 4),
- **risorse naturali**, (energia 5),
- **ozono** (6) da aria,
- **PCB e PCT** (7) da sostanze pericolose,
- **rifiuti** (8),
- **rumore** (9),
- **sicurezza** (10),
- **sostanze pericolose** (11),
- **suolo** (12)

6) GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI PRINCIPALI

Si riportano nelle pagine seguenti i principali adempimenti ambientali in relazione ai temi principali della normativa ambientale per la PMI:

1. acqua,
2. amianto,
3. aria,
4. edilizia e urbanistica,
5. energia,
6. ozono,
7. PCB e PCT,
8. rifiuti,
9. rumore,
10. sicurezza,
11. sostanze pericolose,
12. suolo e sottosuolo

Per ogni tema è riportata un'introduzione, che ne spiega l'importanza. Segue una serie di definizioni dei termini citati nella normativa. Successivamente è presentata la tabella dei principali adempimenti ambientali. Infine sono indicati i moduli necessari per adempiere gli obblighi previsti dalla normativa.

Gli adempimenti normativi ambientali riportati in questa pubblicazione sono periodicamente aggiornati nel sito web < http://gesamb.casaccia.enea.it/progetto_gesamb.htm >.

1. ACQUA

L'acqua è senza alcun dubbio una risorsa preziosa da tutelare, in quanto è sicuramente un fattore determinante dello sviluppo sociale ed economico. Infatti anche quando sono disponibili mano d'opera, capitale, terra, minerali, risorse naturali, la scarsità di acqua impedisce una vita decente e moderna, attività agricole, manifatturiere, turismo, tutto. Pertanto la legislazione ne regola sia il prelievo, per evitare l'impovertimento delle fonti, che lo scarico per limitare l'inquinamento dei corpi ricettori. **Ogni prelievo deve essere autorizzato e misurato; l'acqua prelevata deve essere pagata.**

Definizione di “acque pubbliche”: Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. (da art.1 R.D. 1775/33 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”) **Definizione di “scarico”:** Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. (DLgs 152/2006 art.74) **Definizione di "acque di scarico":** Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. (DLgs 152/2006 art. 74)

Riferimenti normativi

Prelievi	Scarichi
<p><u>Decreto Legislativo 4/2008</u> – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 152/2006</p> <p><u>Decreto Legislativo 284/2006</u> – Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 152/2006</p> <p><u>Decreto Legislativo 152/2006</u> – Norme in materia ambientale – Tutela acque dall'inquinamento</p> <p><u>Regio Decreto n. 1285/20</u> - Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.</p>	<p><u>Decreto Legislativo 4/2008</u> – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 152/2006</p> <p><u>Decreto Legislativo 284/2006</u> – Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 152/2006</p> <p><u>Decreto Legislativo 152/2006</u> – Norme in materia ambientale – Tutela acque dall'inquinamento</p>
<p><u>Regio Decreto n. 1775/33</u> - “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”</p>	
<p><u>Legge n. 464/84</u> - Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.</p>	<p><u>Legge 17 maggio 1995, n. 172</u> - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.</p>
<p><u>Legge n. 319/76</u> - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</p>	
<p><u>Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258</u> - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128</p>	
<p><u>Decreto Legislativo Acque n. 152 del 11/05/99</u> - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>	
<p><u>Legge n. 36/94</u> - Disposizioni in materia di risorse idriche</p>	
<p><u>Decreto Legislativo n. 275 del 12/07/1993</u> - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.</p>	

PRELIEVI

Principali adempimenti

<i>Adempimento</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Riferimento legislativo</i>
<i>da acque pubbliche superficiali:</i>		
Richiesta di concessione per approvvigionamento superiore a 100 l/s da acque pubbliche superficiali	Ministero lavori pubblici. Servizio Provinciale del Genio Civile e alla Autorità di bacino	R.D. 1775/33, modificato dal DLgs 152/06 art. 96, Modificato dal DLgs 284/2006 e dal DLgs 4/08
Richiesta di concessione per approvvigionamento inferiore a 100 l/s da acque pubbliche superficiali	Direzione provinciale servizi tecnici o sulla base delle indicazioni della Provincia e alla Autorità di bacino	R.D. 1775/33, DLgs 152/2006 Modificato dal DLgs 284/2006
<i>da acque marine:</i>		
Richiesta approvvigionamento acque marine	Ministero Marina Mercantile/ Capitaneria di porto	R.D. 1775/33
<i>da pozzi:</i>		
Per i pozzi esistenti: denuncia dei pozzi	Regione / Provincia	DLgs 275/93 art.10
Richiesta di autorizzazione alla ricerca	Direzione provinciale servizi tecnici	R.D. 1775/33 art.95
Obbligo di informazione del servizio geologico per ricerche al disotto dei 30 metri dal piano di campagna	Servizio Geologico Nazionale	Legge n. 464/84 art.1
Comunicazione di scoperta	Direzione provinciale servizi tecnici	R.D. 1775/33 art.103
Richiesta di concessione	Direzione provinciale servizi tecnici	R.D. 1775/33 art.103
Installazione di misuratore di portata e contatore per la misurazione dell'acqua dal punto di prelievo se autonomo		Legge n.319/76 art. 7
Denuncia delle acque prelevate autonomamente	Provincia / Comune	Legge n.319/76 art. 7
<i>canone:</i>		
Pagamento di un canone annuo di importo diversificato in funzione degli usi concessi		R.D. 1775/33 art. 35 Legge n. 36/94 art. 18.

N.B.: La durata delle autorizzazioni al prelievo è sempre limitata. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. (Art.96 del DLgs 152/2006).

Modulistica:

Richiesta di licenza di attingimento provvisorio annuale di acqua (art. 56 R.D. n° 1775/33)

Modulo denuncia pozzi

Concessione derivazione acqua annuale

Concessione derivazione acqua pluriennale

SCARICHI

Principali adempimenti

<i>Adempimento</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Riferimento legislativo</i>
<i>scarico in pubblica fognatura:</i>		
Denuncia per gli scarichi in pubblica fognatura (annuale) Pagamento annuale del canone di fognatura Obbligo accessibilità allo scarico per campionamento	Autorità d'Ambito	D. Lgs. 152/99 art. 33 Legge n. 36/1994 art. 14 D. Lgs. 258/2000 D. Lgs. 152/06 art. 107, 124 modificato dal DLgs 284/2006 e dal DLgs 4/2008
<i>scarico in acque superficiali (fiumi, laghi, acque costiere):</i>		
Autorizzazione	Provincia	D. Lgs. 152/99 art. 31 D. Lgs. 258/2000 D. Lgs. 152/06 art. 105, 124 modificato dal DLgs 284/2006 e dal DLgs 4/2008
<i>scarico in suolo, sottosuolo, acque sotterranee:</i>		
Autorizzazione (<i>condizioni di divieto vedi D.L.152/99 artt. 29 e 30</i>)	Provincia	D. Lgs. 152/99 artt. 29 e 30 D. Lgs 258/2000 D. Lgs. 152/06 art. 103, 104, 124 modificato dal DLgs 284/2006 e dal DLgs 4/2008
<i>scarico di sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell' Allegato 5 del DLgs 152/99 modificato con D.Lgs 258/00:</i>		
Autorizzazione	Provincia	D. Lgs. 152/99 art. 34 D. Lgs 258/2000 D. Lgs. 152/06 art. 108, 124 modificato dal DLgs 284/2006 e dal DLgs 4/2008
<i>impianti trattamento reflui:</i>		
Fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità di larghezza non inferiore ai 100 metri per gli impianti che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo.		Delibera 4 febbraio 1977 del Ministero dei Lavori Pubblici punto 1.2
Programma di controllo e manutenzione ordinaria che tenga conto dei criteri di legge		DLgs 152/99, allegato 5 modificato con D.Lgs 258/00.

Nota bene

- I. La durata delle autorizzazioni allo scarico è di 4 anni con richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza.
- II. Non sono previste autorizzazioni provvisorie
- III. Divieto di diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (il divieto sussiste al fine del conseguimento dei valori limite di emissione: art. 28 comma 5 DLgs 152/99 come modificato da D.lgs. 258/00).

Modulistica

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Autorizzazione allo scarico sul suolo o in acque superficiali

Richiesta rinnovo autorizzazione

2. AMIANTO

L'amiante, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. E' presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento. L'amiante resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. La sua struttura fibrosa gli conferisce insieme una notevole resistenza meccanica ed una alta flessibilità. E' facilmente filabile e può essere tessuto. E' dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo. La consistenza fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo essa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili ed anche nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere. L'amiante compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato). **La normativa vigente vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.**

Definizione di amianto: "Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- b) utilizzazione dell'amiante: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoidi, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
- c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Riferimenti normativi

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amiante

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - Attuazione delle direttive n. 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amiante durante il lavoro L'art.2 del DLgs 257/2006 modifica il DLgs 626/94 inserendovi dopo il titolo VI il titolo VI bis con gli articoli che vanno dal 59 bis al 59 septiesdecies.

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.		Legge 257/1992 articolo 1 Comma 2
<p>Art. 59-<i>quater</i>. Individuazione della presenza di amianto</p> <p>Art. 59-<i>quinquies</i>. Valutazione del rischio</p> <p>Art. 59-<i>sexies</i>. Notifica 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-<i>bis</i>, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.</p> <p>Art. 59-<i>septies</i>. Misure di prevenzione e protezione</p> <p>Art. 59-<i>octies</i>. Misure igieniche</p> <p>Art. 59-<i>nonies</i>. Controllo dell'esposizione</p> <p>Art. 59-<i>decies</i>. Valore limite 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.</p> <p>Art. 59-<i>duodecies</i>. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</p> <p>Art. 59-<i>terdecies</i>. Informazione dei lavoratori</p> <p>Art. 59-<i>quaterdecies</i>. Formazione dei lavoratori</p> <p>Art. 59-<i>quinquiesdecies</i>. Sorveglianza sanitaria</p> <p>Art. 59-<i>sexiesdecies</i>. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-<i>quinquiesdecies</i>, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio.</p>	ASL- ARPA	DLgs 257/2006 articoli 59

3. ARIA

L'aria è una risorsa vitale per l'uomo, perché senza aria non si vive. Se l'aria che respiriamo è inquinata, ci ammaliamo facilmente in vari modi, per cui è fondamentale mantenere un'adeguata qualità dell'aria innanzitutto con misure preventive, per evitare l'inquinamento atmosferico, ma anche correttive, per risanare l'aria che respiriamo. La normativa ambientale relativa all'aria si basa sul controllo delle emissioni degli impianti industriali e civili. Per costruire un nuovo impianto con emissioni inquinanti e per modificarne in maniera sostanziale uno già esistente è necessario essere autorizzati dall'autorità competente. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di impianti termici civili con potenza superiore a 0,035 MW, è necessario il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione.

Definizione di "inquinamento atmosferico": ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.(DLgs n. 152/2006 art.268)

Definizione di "emissione": qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. (DLgs n. 152/2006 art.268)

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale (modificato dal DLgs n. 4/2008)

Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 26 agosto 1993 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Principali adempimenti

<i>Adempimento</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Riferimento legislativo</i>
<i>Impianti esistenti:</i>		
<u>Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto</u>	Regione (o Provincia Autonoma)	DLgs n. 152/2006 Art. 269 Comma 8
<u>Domanda di aggiornamento per la modifica sostanziale dell'impianto</u>	Regione (o Provincia Autonoma)	DLgs n. 152/2006 Art. 269 Comma 8
<i>Nuovi impianti:</i>		
A inquinamento non significativo non necessitano di autorizzazione		DLgs n. 152/2006 Art. 289 Comma 14
A inquinamento scarsamente rilevante: domanda di adesione all'autorizzazione generale	Regione (o Provincia Autonoma)	DLgs n. 152/2006 Art. 272 Comma 3 (Allegato IV Parte V)
A inquinamento rilevante: domanda di autorizzazione	Regione (o Provincia Autonoma)	DLgs n. 152/2006 Art. 269 Comma 2
A inquinamento molto rilevante: domanda di autorizzazione integrata ambientale	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	DLgs n. 59/2005 Art. 5 (Allegato I)
<i>Impianti termici civili con potenza superiore a 0,035 MW:</i>		
Denuncia di installazione o modifica redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta	Comune o Provincia	DLgs n. 152/2006 Art. 284 Comma 1
Denuncia di impianto in esercizio redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta	Comune o Provincia	DLgs n. 152/2006 Art. 284 Comma 2
Gli impianti termici civili devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta		DLgs n. 152/2006 Art. 285 Comma 1
Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.		DLgs n. 152/2006 Art. 286 Comma 1
I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione e allegati al libretto di centrale.	Comune o Provincia	DLgs n. 152/2006 Art. 286 Commi 2 e 3 DPR 412/93
Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione.	Ispettorato provinciale del lavoro	DLgs n. 152/2006 Art. 286 Commi 1 e 3
Si devono usare esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato X alla parte quinta.		DLgs n. 152/2006 Art. 293 Comma 1

Modulistica Comunicazione di modifica non sostanziale di impianto industriale

Domanda di aggiornamento per la modifica sostanziale di impianto industriale

Domanda di autorizzazione per impianti industriali a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

Domanda di autorizzazione per impianti industriali nuovi o trasferiti

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

Domanda di autorizzazione per impianti termici civili

4. EDILIZIA E URBANISTICA

Non si può costruire dovunque e in qualsiasi modo, ma bisogna costruire là dove è permesso da un piano regolatore di zona e in modo tale che la costruzione risponda agli standard attuali di comfort. Pertanto è compito di ogni comune: evitare l'abusivismo edilizio, controllando che il suolo sia edificabile, verificare la validità del progetto, il rispetto delle regole da seguire nella costruzione, assicurarsi che l'edificio, una volta costruito, sia agibile.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 152/2006 – Norme in materia ambientale

DPR 06/06/2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Legge 28.02.1985, n. 47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Legge 28.01.1977 n. 10 - Norme per l'edificabilità dei suoli

Legge 17.08.1942 n. 1150 - Legge urbanistica

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
Domanda del permesso di costruire	Comune	DLgs n. 152/2006 Art. 10 L comma 1
Denuncia inizio attività	Comune	DLgs n. 152/2006 Art. 22 L commi 1 e 2
Domanda del certificato di agibilità	Comune	DLgs n. 152/2006 Art. 24 L commi 1,2 e3

Modulistica

Domanda del permesso di costruire (concessione edilizia)

Domanda di agibilità

Denuncia inizio attività

5. ENERGIA

L'energia necessaria per svolgere qualsiasi attività industriale, proviene da fonti di energia, che può essere rinnovabile o non rinnovabile. È in ogni caso opportuno limitare il più possibile l'uso delle fonti di energia non rinnovabile e potenziare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. La normativa stabilisce i casi in cui è obbligatorio nominare il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, per la migliore conduzione degli impianti al fine di limitare quanto più è possibile il consumo di energia.

Riferimenti normativi

Legge n. 10 del 09/01/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 21 dicembre 1999 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Decreto del Ministero delle Attività produttive del 17/3/2003 - Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR n. 412 del 26 agosto 1993

Decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 21 dicembre 1993 - Modifiche al DPR n. 412 del 26 agosto 1993

Principali adempimenti

<i>Adempimento</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Riferimento legislativo</i>
I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a: - 10.000 tep per il settore industriale, - 1000 tep per tutti gli altri settori, (ove tep significa tonnellate equivalenti di petrolio) si deve nominare il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia .	Ministero Industria	Legge n.10 del 1991 art. 19
Il proprietario dell'edificio da costruire deve depositare in comune, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere da realizzare corredato da una relazione tecnica che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.	Comune	Legge n.10 del 1991 artt. 27 e 28
Per impianto termico con $P < 35$ kW il responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve: - effettuare le verifiche di combustione, con periodicità di almeno una volta ogni due anni - compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Impianto da tenere a disposizione - inviare all'ente locale competente una dichiarazione dei risultati delle verifiche effettuate	Comune con più di quarantamila abitanti o Provincia	DM 412/93 art.11 commi 12, 18 e 20.
Per impianto termico medio con $35 < P < 350$ kW il responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve: - compilare, firmare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale; - effettuare tutte le verifiche di combustione prescritte, con periodicità di almeno una volta all'anno	Comune con più di quarantamila abitanti o Provincia	DM 412/93 art.11 commi 3, 12 e 18.
Per impianto termico con $P > 350$ kW il responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve: - essere iscritto ad albo nazionale; - compilare, firmare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale; - effettuare tutte le verifiche di combustione prescritte, con periodicità di almeno una volta all'anno, il solo rendimento di combustione due volte all'anno.	Comune con più di quarantamila abitanti o Provincia	DM 412/93 art.11 commi 3, 12 e 18.

6. OZONO

L'ozono svolge una funzione protettiva essenziale per la vita sulla terra in quanto agisce da filtro delle radiazioni solari. Alcune sostanze chimiche da noi usate, se emesse in atmosfera, creano una reazione a catena che distrugge le molecole di ozono. Da qualche decennio questo fenomeno si sta accentuando e, di conseguenza, lo strato protettivo di ozono si assottiglia sempre più riducendo la protezione dell'uomo e dell'ambiente. Per questo motivo da alcuni anni si sta limitando l'uso delle sostanze lesive dell'ozono come gli halon, i clorofluorocarburi e gli idrofluorocarburi utilizzati in particolare nella ricarica di apparecchiature e impianti antincendio, di refrigerazione e condizionamento d'aria.

Riferimenti normativi:

Dpr 15 febbraio 2006, n.147 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000

Decreto 20 dicembre 2005 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.

DM 20 settembre 2002 - Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Decreto ministeriale 03-10-2001 - Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.

Legge 17-02-2001, n. 35 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.

Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio 29-06-2000, n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Legge 16-06-1997, n. 179 - Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Decreto legge 11-06-1996, n. 315 - Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Decreto ministeriale 26-03-1996 - Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico.

Legge 28-12-1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Principali adempimenti

<i>Adempimento</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Riferimento legislativo</i>
<u><i>Disposizioni generali</i></u>		
La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze lesive dell'ozono (SLO) (clorofluorocarburi, halons, tetracloruro di carbonio, tetracloruro di carbonio, cloruro di metile, bromuro di etile, alcuni idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFC) devono gradualmente cessare. I detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le SLO devono conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati oppure restituirli ai rivenditori. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive dell'ozono devono recare sull'etichetta la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono. Le SLO usate devono essere recuperate per essere distrutte o riciclate o rigenerate. Le apparecchiature fisse contenenti SLO in quantità superiore a 3 kg sono controllate periodicamente per evitare emissioni in atmosfera.		Legge n.549/1993 modificata dalla legge 179/1997 e dalla legge 35/2001 Art. 3 comma 3 Art. 6 commi 1 e 4 Art. 12 commi 1 e 4 Decreto 20.9.2001 Art.3 DPR 147/2006 Art. 3,4 e 5
<u><i>Disposizioni particolari</i></u>		
L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, è vietato. L'halon usato deve essere recuperato, riciclato, rigenerato o destinato a distruzione dai centri autorizzati di raccolta dell'halon.		DM 3.10.2001 Art. 2 comma 1 e 4
L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è vietato. I clorofluorocarburi usati devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi.		DM 3.10.2001 Art. 7 comma 1 Art. 9 comma 1
L'uso degli idroclorefluorocarburi vergini nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria è vietato dall'1.1.2010 . Mentre dall'1.1.2015 è vietato l'uso anche di quelli riciclati o rigenerati. Gli idroclorefluorocarburi usati devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai centri autorizzati di raccolta degli idroclorefluorocarburi.		Reg. CE 2037/2000 Art. 5 lettera c Art. 7 comma 1

7. PCB E PCT

Con gli acronimi PCB e PCT si identificano una serie di composti chimici costituiti da miscele di idrocarburi aromatici clorurati; PCB e PCT sta infatti per PoliCloroBifenili e PoliCloroTrifenili. Le miscele di PCB e PCT sono ottimi isolanti termici ed elettrici, per cui sono usate come fluidi dielettrici per condensatori e trasformatori e fluidi per scambio termico. Essendo sostanze dannose per la salute umana, ne è vietata l'immissione sul mercato e l'uso. Possono disperdersi nell'ambiente per diverse cause, quali: spillamento, tracimazione, evaporazione e trasudazione dalle apparecchiature che li contengono; fuoriuscita per rottura del recipiente che li contiene oppure per sversamento accidentale o volontario nelle varie fasi di manipolazione e trasporto. Per questo motivo gli apparecchi, che possono deteriorarsi nell'uso e determinare inquinamento dei siti dove sono collocati, devono essere costantemente tenuti sotto controllo per prevenirne il danno.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

Decreto ministeriale 11-10-2001 (moduli) - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento

Legge 25-2-2000, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto

Decreto legge 30-12-1999, n. 500 - Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto

Decreto ministeriale 17-01-1992 - Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT)

Decreto del Presidente della Repubblica 24-05-1988, n. 216 - Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/ PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.183

Decreto ministeriale 29-07-1994 - Attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

Decreto Legislativo 22-5-1999, n. 209 - Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
<u>Divieto d'uso</u>		
È vietata l'immissione sul mercato e l'uso dei policlorobifenili e policlorotrifenili , nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.		DPR 216/88 Artt. 1 e 4
<u>Dismissione</u>		
La dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009 . La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010 . Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti a sogetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.		Legge 62/2005 Art. 18 DLgs 209/99 Art. 5
<u>Permesso d'uso</u>		
Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa . In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori contenenti Pcb possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia : a) che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi; b) che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma Cei 10-1 e che viene esercito nel rispetto delle norme Cei 10-1 o Cei 10-6 e Cei 11-19. La comunicazione deve essere conservata presso la sede dell'unità locale del detentore.	Provincia	Legge 62/2005 Art. 18 Decreto 11.10.2001 Art.1
<u>Denuncia di detenzione</u>		
I detentori di apparecchi contenenti un volume di PCB superiore a 5 dm ³ sono tenuti a comunicarlo con cadenza biennale alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti.	ARPA	DLgs 209/99 Art. 3
<u>Etichettatura</u>		
Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi. Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura "Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%". I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta riportata nell'allegato 2.		DLgs 209/99 Art. 6

Modulistica

Modulo di dichiarazione PCB

8. RIFIUTI

Per evitare di lasciare ai posteri un mondo pieno di rifiuti, non solo è necessario limitarne la produzione, ma anche effettuarne una corretta gestione. Non si può pensare che i rifiuti prodotti da un'impresa siano scaricati abusivamente ovunque, ma è necessario sapere quanti sono, quali sono e dove vanno a finire. Per fare questo si deve tenere la contabilità dei rifiuti prodotti:

- comunicando all'autorità competente la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, mediante il modulo unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- registrandone la provenienza, il trasporto e la destinazione, utilizzando il formulario di trasporto e il registro di carico e scarico.

Definizioni

Rifiuto: *Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.* (art.20 del D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4)

Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
- (art. 184 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152)

Rifiuti pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. (art. 184 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152)

Rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- (art. 184 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152)

Limiti al campo di applicazione:

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.». (art.22 del D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4)

Riferimenti normativi

DPCM 27 aprile 2010 - Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)

Decreto ministeriale del 15 febbraio 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Direttiva 2008/98/CE - Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)

DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale"

DM 2 maggio 2006 - "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Decreto Legislativo 152/2006 - Norme in materia ambientale (Allegati DL152/2006)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

D.P.C.M. del 22 dicembre 2004 - "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005"

Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (pubblicato sulla G.U. n° 109 del 13 maggio 1997)

Legge del 25/01/1994, n. 70 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità Competente	Riferimento Legislativo
<p>1) <u>Contabilità: il registro di carico e scarico:</u></p> <p>CHI È OBBLIGATO:</p> <p><i>Le imprese che producono rifiuti pericolosi oppure non pericolosi, ma derivanti da lavorazioni industriali, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.</i></p> <p>CHI È ESONERATO:</p> <p><i>I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.</i></p> <p>A COSA È OBBLIGATO:</p> <p>1. Tenuta dei registri di carico e scarico. <i>Hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.</i></p> <p>2. Numerazione e vidimazione dei registri. <i>I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.</i></p> <p>3. Annotazioni sui registri. <i>Le annotazioni devono essere effettuate per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;</i></p> <p>4. Conservazione dei registri. <i>I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.</i></p> <p>5. Comunicazione annuale dei risultati. <i>Comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.</i></p>		<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 189 Comma 3 Art. 190 Comma 1 Art. 190 Comma 4</p> <p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 189 Comma 3 Art. 190 Commi 1 lettera a), 3 e 6</p>

2) Denuncia annuale: il MUD

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali devono inviare: - entro il 30 aprile di ogni anno, - il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), - in formato elettronico, - alle camere di commercio locali.

Camera di commercio
locale

DLgs 152/2006
modificato dal DLgs
4/2008

Art. 189 Commi 1 e 3

DPCM 27 aprile 2010

3) Deposito temporaneo

I rifiuti di un deposito temporaneo:

- **non devono contenere** policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
- **ogni tre mesi**
oppure
- **quando il loro volume supera:**
 - **i 10 metri cubi, nel caso di rifiuti pericolosi;**
 - **i 20 metri cubi, nel caso di rifiuti non pericolosi;**
- devono essere di una sola categoria;
- se sono pericolosi, devono essere imballati ed etichettati rispettando le norme previste;
- se appartengono a particolari categorie, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente, devono essere gestiti con modalità particolari.

DLgs 152/2006
modificato dal DLgs
4/2008

Artt. 193, 208, 212.

4) Formulario di trasporto

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un **formulario di identificazione** conforme a quanto indicato nel DM145/98, **numerato e vidimato** ai sensi della lettera b) dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. Il formulario non è obbligatorio se si tratta di rifiuti non pericolosi, trasportati da chi li ha prodotti in modo occasionale e saltuario, se non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. **Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari**, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. **Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario**, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. **Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni**. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto.

Decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 145

DLgs 152/2006
modificato dal DLgs
4/2008 Art.193 Commi 1,
2, 6 e 9.

L'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali. Il destinatario finale dei rifiuti deve essere autorizzato.

<p>5) <u>Smaltimento di rifiuti non pericolosi:</u> <i>Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.</i></p> <p><i>La comunicazione di inizio di attività deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.</i></p>	<p>Provincia</p>	<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Artt. 212, 214, 215 Commi 1 e 5.</p>
<p>6) <u>Recupero semplificato rifiuti non pericolosi:</u> <i>L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente</i></p> <p><i>La comunicazione di inizio di attività deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.</i></p>	<p>Provincia</p>	<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 216 Commi 1 e 5</p>
<p>7) <u>Imballaggi:</u> <i>I produttori e gli utilizzatori devono iscriversi al Consorzio nazionale imballaggi CONAI per poter effettuare una corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.</i></p> <p><i>Se non aderiscono al CONAI, devono richiedere il riconoscimento del sistema di gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio adottato.</i></p>	<p>Osservatorio nazionale sui rifiuti</p>	<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 221 Commi 1 e 3 e Art. 224</p>
<p>8) <u>Beni in polietilene</u> <i>Chiunque detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene PolieCO.</i></p> <p><i>In alternativa può mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate.</i></p>	<p>Osservatorio nazionale sui rifiuti</p>	<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 234 Commi 1, 2, 7 e 14.</p>
<p>9) <u>Batterie usate</u></p> <p><i>Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi aderiscono al Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi COBAT e ad esso trasmettono copia del MUD contenente le informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi trattate.</i></p>	<p>COBAT Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi</p>	<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 235 Commi 1, 3 e</p>
<p>10) <u>Oli esausti</u> <i>Chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati COOU.</i></p>	<p>COOU Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati</p>	<p>DLgs 152/2006 modificato dal DLgs 4/2008 Art. 236 Commi 1, 4 e 15.</p>

11) IL SISTRI

“Il SISTRI (**S**istema di controllo della **t**racciabilità dei **r**ifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei **rifiuti speciali** a livello nazionale e dei **rifiuti urbani** per la Regione Campania. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità⁵”.

Tabella degli adempimenti SISTRI

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
<p>CHI È OBBLIGATO</p> <p><u>PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI</u> le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.</p> <p><u>PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI</u> le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti.</p> <p><u>REGIONE CAMPANIA</u> i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.</p> <p><u>COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI</u> i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.</p> <p><u>CONSORZI</u> i consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.</p> <p><u>TRASPORTATORI PROFESSIONALI</u> le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.</p> <p><u>OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE</u></p> <ul style="list-style-type: none">• il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. <p><u>TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI</u> le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.</p> <p><u>RECUPERATORI E SMALTITORI</u> le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.</p>	<p>Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente</p>	<p>Art.1 del DM 17.12.2009</p> <p>Art.2 del DM 17.12.2009</p> <p>Art.5 del DM 17.12.2009</p> <p>Art.3 del DM 15.2.2010</p>

⁵ Vedi il sito web www.sistri.it.

CHI PUÒ ISCRIVERSI VOLONTARIAMENTE

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere +c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184⁶, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

A COSA È OBBLIGATO

I. Iscrivarsi

L'Operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

- on line al sito web www.sistri.it;
- tramite fax al n. verde 800050863
- per telefono al n. verde 800003836

II. Pagare il contributo previsto

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti,
- in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

- presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010, il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

- presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

- presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale

Art.1 del DM 17.12.2009

Art.3 del DM 17.12.2009
Art.10 del DM 15.2.2010

Art.4 del DM 17.12.2009
Art.5 del DM 15.2.2010

⁶ Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

<p>di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.</p> <p>III. Farsi consegnare i dispositivi elettronici previsti</p> <p>a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.</p> <p>b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);</p> <p>c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. Si precisa che⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la procedura per la consegna dei dispositivi viene avviata dopo che il soggetto iscritto ha inviato al SISTRI la comunicazione di avvenuto pagamento; - non verrà inoltrata dal SISTRI alcuna risposta alla suddetta comunicazione di avvenuto pagamento; - I dispositivi elettronici, secondo quanto disposto dal DM 17/12/2009, vengono consegnati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni Imprenditoriali o dalle Società di Servizi di loro diretta emanazione, o dalle sedi locali dell'Albo dei Gestori Ambientali. Saranno tali Enti ad informare i soggetti iscritti della data e della modalità di consegna di tali dispositivi. <p>IV. Far installare i dispositivi da un'officina autorizzata. L'art. 3, comma 6, lettera c) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009 che disciplina il SISTRI, stabilisce che la consegna e l'installazione delle black box avviene presso le officine autorizzate il cui elenco viene fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB presso i siti di distribuzione (Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali).</p> <p>V. Utilizzarli Si tratta di compilare una scheda contenente due aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> o registro cronologico, o movimentazione rifiuto. <p>Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI. Entro il 31 dicembre 2010, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI le informazioni sui rifiuti, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema SISTRI, indicate nel registro di carico e scarico.</p>		<p>Art.5 del DM 17.12.2009 Art.7 del DM 15.2.2010</p> <p>Art.12 del DM 17.12.2009</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

Modulistica

a - Registro di carico e scarico

b - MUD Modello unico di dichiarazione ambientale

c - Formulario trasporto

⁷ Vedi il sito web www.sistri.it.

9. RUMORE

Il rumore e le vibrazioni costituiscono a volte un problema non trascurabile in quanto possono creare disagio nel contesto sociale in cui l'azienda opera. Per quanto riguarda il rumore si considera sia quello all'interno dello stabilimento sia quello esterno all'azienda, perché entrambi hanno effetti negativi sulla salute dell'uomo. Esiste una normativa di legge specifica per i due casi:

- nell'ambiente di lavoro,
- nell'ambiente esterno.

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"

DLgs 19/8/2005 n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".

DPR 142/2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

DLgs 4/9/2002 n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

DPR 6/6/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D.P.C.M. 31/3/1998 Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica

D.M. 16/3/1998 Tecniche di misurazione e di rilevazione dell'inquinamento acustico

DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

DM 11/12/96 Impianti a ciclo continuo in zone non esclusivamente industriali

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

DPCM 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
1) Limiti alle emissioni		DPCM 14.11.1997
I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse da non superare sono quelli indicati nella tabella B allegata al DPCM 14.11.1997.		Art. 2 comma 2
2) Limiti alle immissioni nell'ambiente abitativo o esterno I valori limite di immissione riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le		DPCM 14.11.1997

<p>sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al DPCM 14.11.1997. La differenza tra il valore equivalente di rumore ambientale e il valore residuo non può superare, nelle zone non esclusivamente industriali, i 5 dB di giorno e i 3 dB di notte.</p>		<p>Art. 3 comma 1 Art. 4</p>

<p>3) Tutela dei lavoratori</p>		
<p>Sono stabiliti i seguenti valori limite di esposizione e di azione: a) valori limite di esposizione: 87 dB (media giornaliera) e 140 dB (picco); b) valori superiori di azione: 85 dB (media giornaliera) e 137 dB (picco); c) valori inferiori di azione: 80 dB (media giornaliera) e 135 dB (picco).</p>		<p>DLgs 195/2006 Art.2</p>
<p>Il datore di lavoro deve: a) fare, almeno ogni quattro anni, una valutazione del rischio di esposizione al rumore nei luoghi di lavoro e misurare i livelli di rumore, se ritiene che siano superati i valori superiori di azione; b) adottare dei provvedimenti per ridurre l'esposizione al rumore, se vengono superati i valori limite di esposizione o i valori superiori di azione; c) segnalare e delimitare le zone dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione e limitarne l'accesso; d) mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l'udito, se l'esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione; e) fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito, se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione; f) informare e formare i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sui rischi provenienti dall'esposizione al rumore; g) sottoporre alla sorveglianza sanitaria - obbligatoriamente, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione, - su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori inferiori di azione.</p>		<p>DLgs 81/2008 Artt. 181, 182, 184, 190, 191, 192, 196</p>

<p>4) Concessione edilizia</p> <p>Per ottenere il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali è necessario avere il nulla osta d'impatto acustico.</p>	<p>Comune</p>	<p>DPCM 1.3.1991 Art.5 Legge 447/95 Art. 6 lettera d</p>

<p>5) Autorizzazione all'esercizio</p> <p>Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività industriale è necessario avere il nulla osta d'impatto acustico.</p>	<p>Comune</p>	<p>DPCM 1.3.1991 Art.5 Legge 447/95 Art. 6 lettera d</p>

Modulistica

Nulla osta di impatto acustico

10. SICUREZZA

La sicurezza ambientale dell'impresa consiste nella prevenzione e nella protezione dai rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione residente. Sono state escluse le problematiche relative al rischio di incidente rilevante, data la scarsa incidenza numerica delle piccole e medie imprese interessate. Il tema della sicurezza ambientale riguarda in modo particolare gli impianti elettrici, termici e antincendio.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.

Decreto 29 dicembre 2005 - Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 37/98.

Decreto 31 ottobre 2001 - Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Decreto Presidente della Repubblica n. 462/2001 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 - Modalità di presentazione delle istanze, di stesura dei progetti, Relazioni Tecniche

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Decreto Presidente della Repubblica n.37 del 12 gennaio 1998 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza degli impianti Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

Legge 7 dicembre 1984, n. 818 - Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli art. 2 e 3 della Legge 66/82 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei VVF.

Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

Legge n. 615 del 13 luglio 1966 - Regolamentazione degli scarichi gassosi degli impianti termici e dell'esercizio di impianti industriali e veicoli a motore. Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

Decreto Presidente della Repubblica n. 547 del 27/4/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Principali adempimenti

<i>Adempimento</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Riferimento legislativo</i>
1) Prevenzione e protezione dai rischi		
Obblighi del datore di lavoro non delegabili		
a) redazione della relazione sulla valutazione dei rischi,		
b) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.		DLgs 81/2008 Artt.17, 18
Obblighi principali del datore di lavoro e del dirigente		
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;	INAIL	
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi e di gestione dell'emergenza;	IPSEMA	
c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;		
d) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;		
e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulla sicurezza;		
f) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;		
g) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;		
2) Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti elettrici pericolosi		
La messa in esercizio di questi impianti si effettua dopo il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore.	ISPESL e ASL o ARPA	
La dichiarazione di conformità deve essere inviata dal datore di lavoro entro trenta giorni dalla messa in esercizio:	oppure	DPR 462/2001
- all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti oppure	sportello unico per le attività produttive	Artt. 2 e 6
- allo sportello unico per le attività produttive nei comuni ove è stato attivato.		
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e a farli verificare ogni due anni all'ASL o all'ARPA.		
3) Impianti posti all'interno degli edifici		
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto.		
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria ad imprese abilitate.	Sportello unico per l'edilizia	Decreto 37/2008 Artt. 1,3,4,5,7,11

Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

L'impresa installatrice deve depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

4) Impianti e attività soggette al controllo dei VVFF ai fini della prevenzione incendi

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di richiedere il Certificato di prevenzione incendi (CPI), procedendo nel modo seguente:

- a) richiesta di parere di conformità del progetto alla normativa antincendio,
- b) domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI,
- c) in attesa del sopralluogo, una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

D.M. 16/2/1982

La ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendio.

DPR 37/98
Artt. 2.3.4.5.6.7

I titolari delle attività in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro il 31 maggio 2009, domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

VVF

Legge 818/84
Art. 2

I titolari dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco il rilascio del CPI. Alla richiesta sono allegati:

Decreto
29/12/ 2005
Artt. 1,2,3

a) la dichiarazione di conformità di cui all'[articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46](#), rilasciata ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#);

DPR 214/2006
Artt. 1 e 2

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'[articolo 5 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37](#);

c) una planimetria del deposito, in scala idonea.

Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta della dichiarazione presentata, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

Modulistica

[Richiesta di parere di conformità antincendio](#)

[Richiesta di rilascio certificato prevenzione incendi](#)

[Dichiarazione di inizio attività](#)

[Richiesta di rinnovo del CPI](#)

11. SOSTANZE PERICOLOSE

Ai sensi del DLgs 52/97 e del DLgs 65/03 sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati: esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo, pericolosi per l'ambiente. Le sostanze pericolose e i preparati pericolosi devono essere conservati in modo tale che né la salute dei lavoratori, né l'ambiente ne vengano danneggiati. Pertanto le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri. Dunque le sostanze pericolose e i preparati pericolosi suscettibili di reagire tra loro vanno immagazzinati in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di dispositivi automatici antincendio e di adeguata areazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata). Nell'ambito di questo tema distinguiamo quattro aspetti diversi:

- 1) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
- 2) classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e preparati pericolosi,
- 3) registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
- 4) riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE e ROHS).

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto 4/2/2008 - Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE, che definisce valori indicativi di esposizione professionale

Decreto 3 Aprile 2007 - Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

Regolamento CE 1907/2006 - Concernente la regolazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

DM 28/2/2006 (allegati) - Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

DLgs n. 151 del 25/7/2005 - Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle app. elettriche ed elettroniche. (RAEE e ROHS) Decreto 26/2/2004 - Valori limite di esposizione DLgs n. 65/2003 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Decreto 12/12/2002 - Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002, recante il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio

Decreto 7/9/2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio

DLgs n. 66/2000 - Attuazione direttive 97/42/CE e 1999/38/CE protezione da agenti cancerogeni o mutageni

DLgs 90/98 - Modifiche al DLgs 52/97

DM 4/4/1997 - Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

DM 3/12/1985 - Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
1) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , trattata dal Decreto legislativo n. 81/2008, dal Decreto 4/2/2008.		Decreto 4/2/2008
Obblighi principali del datore di lavoro		
a) Redazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, indicando quali misure sono state adottate per eliminarli o ridurli.		DLgs 81/2008
b) Predisposizione di procedure di intervento , al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed effettuazione di esercitazioni di sicurezza.		Artt. 223, 226, 239
c) Informazione e formazione per quanto riguarda: - i rischi derivanti dall'impiego di agenti cancerogeni o mutageni, - i modi per eliminarli o diminuirli, - le misure da adottare per prevenire il verificarsi di incidenti.		242, 243
d) Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stato verificato che esiste un rischio per la salute, iscriverli in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.		
e) Comunicare ai lavoratori interessati , su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio, istituita e aggiornata dal medico competente.		

<p>2) Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e preparati pericolosi (DM 28/2/2006, Decreto 12/2/2002, Decreto 7/9/2002, DM 4/4/1997, <u>DLgs 52/97</u>, DM 3/12/1985)</p>	<p>DLgs 52/97 Artt. 2,4,7,8,9,10,11, 19, 20, 21,22,23.25, 34</p>
<p>a) Sostanze pericolose</p>	
<p>Chi la immette sul mercato sostanze pericolose, cioè il fabbricante o l'importatore o il distributore, deve:</p>	<p>Istituto Superiore di Sanità</p>
<ul style="list-style-type: none"> - classificare la sostanza secondo i criteri indicati nell'allegato VI, - presentare una notifica contenente le informazioni necessarie per valutare i rischi che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente; - assicurarsi che l'imballaggio sia solido ermetico e non deteriorabile, - apporre su uno o più lati dell'imballaggio l'etichettatura, che riporti il nome della sostanza, il proprio nome ed indirizzo, i simboli e l'indicazione di pericolo ed essere; - fornire al destinatario della sostanza pericolosa una scheda informativa in materia di sicurezza; - indicare nella pubblicità di una sostanza pericolosa la categoria di appartenenza indicata all'articolo 2, se vi appartiene. 	
<p>b) Preparati pericolosi</p>	
<p>Chi la immette sul mercato preparati pericolosi, cioè il fabbricante o l'importatore o il distributore, deve:</p>	<p>Decreto del 7/9/2002, modificato dal</p>
<ul style="list-style-type: none"> - effettuare la classificazione secondo quanto indicato all'art. 3; - assicurarsi che l'imballaggio sia solido ermetico e non deteriorabile, su di esso siano riportati il nome della sostanza, il proprio nome ed indirizzo, le frasi di rischio, i consigli di prudenza, il quantitativo nominale del contenuto; - far apporre l'etichetta su uno o più lati dell'imballaggio; - fornire al destinatario del preparato pericoloso una scheda informativa in materia di sicurezza; - informare l'acquirente, in caso di vendita a distanza, sulla pericolosità e sulle precauzioni d'uso relative al preparato pericoloso; 	<p>Decreto del 12/12/2002</p> <p>DLgs n. 65/2003 Artt. 3, 8,9, 10, 13, modificato dal</p> <p>Decreto del 3/4/2007</p> <p>Istituto Superiore di Sanità</p>
<p>inviare all'istituto Superiore di Sanità le informazioni di cui all'allegato XI.</p>	<p>Decreto del 7/9/2002, modificato dal Decreto del 12/12/2002</p>

3) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), trattati dal Regolamento CE 1907/2006.

Qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno presenta una domanda di registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, accompagnata da un fascicolo tecnico e dalla ricevuta del pagamento della tariffa richiesta. Sono escluse le sostanze notificate a norma della direttiva 67/548, che si ritengono già registrate. In alternativa può fare una preregistrazione delle sostanze che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

- sostanze che figurano nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
- sostanze che sono state prodotte nell'UE (compresi i paesi candidati all'adesione) ma che non sono state immesse sul mercato UE dopo il 1° giugno 1992;
- sostanze cui si applica la qualifica di "ex-polimeri".

Agenzia europea per le
sostanze chimiche

Regolamento REACH

Artt. 6, 10, 14, 23, 28

La preregistrazione si deve fare entro il **31.12.2008**, fornendo alcune informazioni sulla sostanza chimica all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Le sostanze preregistrate si possono registrare successivamente ed esattamente:

- entro il **30 novembre 2010**, se prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate/anno; sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (categoria CMR 1 e 2) e in quantitativi pari o superiori a una tonnellata/anno e sostanze classificate quali estremamente tossiche per gli organismi acquatici (R50/53) in quantitativi pari e superiori a 100 tonnellate/anno;

- entro il **31 maggio 2013**, se prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno;

- entro il **31 maggio 2018** – se prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a una tonnellata/anno.

4) Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE e ROHS), trattati dal DLgs n. 151 del 25/7/2005.

DLgs 151/2005

Artt. 5, 18

Il produttore di AEE non può immettere sul mercato AEE nuove nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).

12. SUOLO E SOTTOSUOLO

Il suolo e il sottosuolo possono essere contaminati da sostanze inquinanti, per cui è necessario fare un'efficace opera di prevenzione. Se la contaminazione è rilevante ovvero se la concentrazione degli agenti inquinanti supera determinati valori stabiliti dalla legge, il responsabile dell'inquinamento è tenuto a eliminare la contaminazione mediante interventi di bonifica. Fonti potenziali di contaminazione sono i serbatoi, dai quali possono fuoriuscire le sostanze inquinanti ivi contenute. A questo riguardo è molto importante il DM 246/99 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati, che però è stato annullato dalla sentenza della Corte Costituzionale n°266 del 19/07/200. Pertanto gli adempimenti previsti da questo decreto non sono obbligatori.

Definizioni dell'art. 240 del DLgs 152/2006:

- **Suolo:** l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
- **Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- **Concentrazioni soglia di rischio (CSR):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- **Sito contaminato:** un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- **Bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Nel seguito distinguiamo i due casi: bonifica del sito e serbatoi interrati.

1) BONIFICA DEL SITO

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs 152/2006 recante norme in materia ambientale

Dm 28 novembre 2006, n. 308 - Regolamento recante integrazioni al DM 468/2001 sulla bonifica e il ripristino dei siti inquinati

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152 - Norme in materia ambientale

Deliberazione 12 dicembre 2001 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti

DM 18 settembre 2001, n. 468 - Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".

Decreto 25 luglio 2001 - Rettifica al decreto 20 agosto 1999 sugli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257»

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
Bonifica sito		
<p>1) Nel caso di possibile contaminazione il responsabile dell'inquinamento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare le misure di prevenzione e messa in sicurezza da adottare; - realizzare gli interventi stabiliti, quando la comunicazione è pervenuta al comune; - effettuare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento per valutare l'entità della contaminazione. 	<p>Comune, provincia, regione o provincia autonoma, Prefetto.</p>	<p>DLgs 152/2006 (modificato dal DLgs 4/2008) artt. 242, 304</p>
<p>2) Se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non è stato superato, il responsabile provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione entro quarantotto ore dalla comunicazione.</p>	<p>Comune e provincia</p>	<p>DLgs 152/2006 (modificato dal DLgs 4/2008) artt. 242, 304</p>
<p>3) Se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è stato superato, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ne dà immediata notizia</u> con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; - nei successivi trenta giorni, <u>presenta il piano di caratterizzazione</u>, che deve essere autorizzato dalla conferenza di servizi; - sulla base delle risultanze della caratterizzazione, <u>applica la procedura di analisi del rischio</u> per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); - se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), <u>la conferenza dei servizi approva l'analisi del rischio e chiude il procedimento</u>; - se, invece, la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), <u>sottopone alla regione, per l'approvazione, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza</u>. 	<p>Comune, provincia, regione o provincia autonoma, Prefetto.</p>	<p>DLgs 152/2006 (modificato dal DLgs 4/2008) artt. 242, 304 Allegati 1, 2 e 3 alla parte quarta</p>

2) SERBATOI INTERRATI

Riferimenti normativi

D.M. n. 246 del 24/05/1999 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati – **annullato dalla sentenza della Corte Costituzionale n°266 del 19/07/2001.**

Legge 31 luglio 2002, n. 179 , art.19

Principali adempimenti

Adempimento	Autorità competente	Riferimento legislativo
<i>Serbatoi interrati</i>		
Risanamento di tutti i serbatoi installati secondo le tempistiche previste da art.11, che prevede il termine del 29/7/2004 per i serbatoi anteriori al 1973, mentre quelli successivi possono rimanere in esercizio per 30 anni dall'installazione per serbatoi successivi al 1973;		
Tenuta del libretto di installazione e manutenzione del serbatoio da parte del gestore;		
Targhetta di riconoscimento del serbatoio e dell'installatore da applicare sul serbatoio;		
Prova di tenuta periodica secondo le tempistiche di cui all'art. 11 (punto 118).		

Edito dall'ENEA
Unità Comunicazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma
www.enea.it

Edizione del volume a cura di Giuliano Ghisu
Stampa: Laboratorio Tecnografico ENEA del Centro Ricerche Frascati

Stampa 1a edizione: marzo 2009
Stampa 2a edizione con modifiche: settembre 2010